



Linee guida per la concessione delle rateizzazioni e modalità di attuazione per il recupero di crediti vantati dal Politecnico di Torino nei confronti di studenti in esito agli accertamenti sulle autocertificazioni rese

PREMESSA

Le facoltà discrezionali previste dalle presenti Linee Guida competono e vengono esercitate dal Dirigente PIFIC che ne demanda l'applicazione, unitamente a ogni altra disposizione prevista, al Responsabile di procedimento per i controlli ISEE, procedimento di cui l'eventuale rateizzazione del debito accertato costituisce atto consecutivo.

Art. 1 – Beneficiari dell'istituto della rateizzazione

Agli studenti debitori nei confronti del Politecnico di Torino a seguito di accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni rese dagli stessi e rivelatesi non conformi è concessa la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2 – Modalità di richiesta della rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata al Politecnico in forma scritta, secondo le modalità che gli Uffici indicheranno allo studente.
2. La mancata richiesta della rateizzazione nei tempi indicati comporta automaticamente l'obbligo di restituzione di quanto dovuto in unica soluzione entro i termini indicati dal Politecnico. In mancanza, si applica l'art. 10.
3. Il Politecnico si riserva di richiedere la prestazione di garanzia prevista dall'art. 9 qualora il debitore risulti essere, a giudizio dell'Ateneo e in esito a verifiche presso le banche dati a propria disposizione, non in possesso di capacità finanziaria sufficiente al pagamento delle rate al momento della richiesta di rateizzazione.

Art. 3 - Importo minimo della posizione debitoria

1. Le rateizzazioni sono concesse solo per importi dovuti complessivamente pari o superiori a € 200,00. Per importi inferiori a tale somma la restituzione deve avvenire mediante versamento in unica soluzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in caso di debiti accesi in tempi diversi e comunque per un intervallo non superiore ai 12 mesi l'uno dall'altro (con riferimento alla data del provvedimento amministrativo che determina il debito), le somme dovute si possono cumulare allo scopo di richiedere un'unica rateizzazione.

Art. 4 – Decorrenza della rateizzazione e cadenza delle rate

1. La rateizzazione decorre dal secondo mese successivo al mese di presentazione dell'istanza. In caso di comprovate motivazioni, la decorrenza può essere differita al massimo di tre mesi.
2. Tutte le rate sono da intendersi mensili e da pagarsi entro l'ultimo giorno del mese. Qualora questo cada in giorno festivo, la scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3. In caso di eccezionali e comprovate situazioni od eventi che interessino lo studente debitore, il Dirigente PIFIC, su richiesta scritta dello studente stesso, potrà valutare deroghe alla cadenza delle rate e alle durate previste dalle presenti Linee guida.

Art. 5 – Importo minimo della rata

Ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore a € 100,00.



Art. 6 – Durata massima della rateizzazione senza interessi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, lo studente può richiedere una rateizzazione che si estenda:

- fino a 12 mesi per importi dovuti fino ad € 2.500,00
- fino a 24 mesi per importi dovuti compresi tra € 2.500,01 e € 7.500,00
- fino a 36 mesi per importi dovuti compresi tra € 7.500,01 e € 14.500,00
- fino a 48 mesi per importi dovuti compresi tra € 14.500,01 e € 24.500,00
- fino a 60 mesi per importi dovuti compresi tra € 24.500,01 e € 40.000,00
- fino a 72 mesi per importi dovuti superiori a € 40.000,00

Art. 7 – Estensione della rateizzazione

1. Qualora la posizione debitoria per la quale viene chiesta la rateizzazione sia comprensiva delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme sul diritto allo studio universitario, le durate delle rateizzazioni di cui all'art. 6 possono essere estese fino ad un ulteriore 50%.
2. Qualora il debito venga acceso per due o più componenti il medesimo nucleo familiare, lo studente debitore ha diritto ad una estensione delle durate di cui all'art. 6 di ulteriori 12 mesi.
3. Nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le condizioni di cui ai due commi precedenti le estensioni di durata vengono applicate nell'ordine.
4. La durata massima della rateizzazione è fissata ordinariamente in 10 anni, tuttavia, nei casi di debito superiore a € 40.000,00 e contestuale applicazione di entrambi i commi 1 e 2, essa può essere ulteriormente estesa, purché venga prestata, prima dell'inizio della rateizzazione, una garanzia nella forma indicata dall'art. 9. In tal caso, non si applicano le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 9 e la rata mensile è fissata nei 2/3 della rata risultante dall'applicazione dei suddetti commi 1 e 2. La durata della rateizzazione non potrà superare comunque i 20 anni.

Art. 8 – Pagamento

Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente mediante le modalità indicate dal Politecnico di Torino nella comunicazione inviata in risposta alla richiesta di rateizzazione.

Art. 9 – Mancato pagamento delle rate

1. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di due rate (anche non consecutive), il Politecnico:
 - a) invia allo studente diffida a regolarizzare entro 30 giorni le rate non pagate e scadute e a fornire – ove prevista – il modulo per la prestazione di garanzia di cui ai commi da 3 a 6;
 - b) appone un blocco amministrativo alla carriera dello studente, se attiva.
2. Il debitore inadempiente che ottempera al pagamento delle rate non pagate e scadute di cui alla diffida del comma 1 è comunque tenuto a rispettare le successive scadenze previste dalla rateizzazione.
3. Oltre al pagamento delle rate scadute, al debitore è fatto altresì obbligo di indicare soggetti terzi che fungano da garanti per il prosieguo dei pagamenti (prioritariamente membri del proprio nucleo familiare, o del nucleo familiare d'origine), ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è accertata l'assenza di membri, residenti in Italia, del nucleo familiare (o d'origine) dello studente debitore;
 - b) lo studente debitore risulta essere a giudizio del Politecnico di Torino in esito a verifiche presso le banche dati a propria disposizione, idoneo a sostenere il prosieguo dei versamenti (a titolo esemplificativo, presenza di redditi e/o patrimonio mobiliare e immobiliare propri situati in Italia e di valori sufficienti in relazione alla rateizzazione richiesta).



4. Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di valutare l'idoneità economico patrimoniale al ruolo di garanti dei nominativi indicati dal debitore, anche richiedendo informazioni o documentazione.
5. In caso di oggettiva inidoneità dei soggetti indicati comunicata dal Politecnico (a titolo esemplificativo, redditi e/o patrimonio mobiliare e immobiliare situati all'estero, inesistenti o di valori insufficienti in relazione alla rateizzazione richiesta), il debitore ha una seconda possibilità di indicare altri soggetti, per i quali si applica la verifica di cui al comma 4.
6. Nelle more della definizione della prestazione di garanzia, il debitore è tenuto a proseguire con il regolare versamento delle rate già concordate.
7. Lo studente decade dal diritto alla rateizzazione e si applica l'art. 10 se:
 - a) decorrono 30 giorni dalla ricezione della diffida di cui al comma 1 senza che vi sia stata la regolarizzazione delle rate scadute e non pagate;
 - b) non osserva quanto disposto dai commi 2 e 6;
 - c) non perviene entro i termini indicati la prestazione di garanzia, ove richiesta;
 - d) i soggetti terzi indicati quali garanti sono ritenuti inidonei al ruolo;
 - e) si verifica una seconda interruzione dei pagamenti di due o più rate anche non consecutive.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la rata scaduta si intende non pagata se il versamento non ha avuto luogo entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza prevista

Art. 10 – Recupero forzoso

Nei casi di decadenza dal diritto alla rateizzazione richiamati nel presente regolamento, il Politecnico di Torino avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore.

Art. 11 – Clausola di salvaguardia

In caso di circostanze eccezionali che comportino rischio di documento economico per il Politecnico di Torino, il Dirigente PIFIC con motivato provvedimento può revocare o riformulare la rateizzazione precedentemente concessa.

Art. 12 – Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida si applicano a partire dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione, inclusi i casi di accertamento ISEE già svolti per i quali la definizione della modalità di estinzione della posizione debitoria risulta non ancora concordata.